



Corte d'Appello di Ancona

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Reg.Gen. N.300/2025

@-Acc.AA - Cumulo Pensione Anticipata Fondo Volo 01

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:

Dr. Luigi SANTINI

Dr.ssa Angela QUITADAMO

Dr.ssa Arianna SBANO

Presidente relatore

Consigliere

Consigliere

nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Giugno 2026 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 29.10.2025, e vertente tra **MACCHI Franco** (appellante) e **l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, (appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°194/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 22.07.2025, pubblicata il 13.08.2025.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 29.10.2025, *MACCHI Franco* ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il suo ricorso teso ad ottenere, sul presupposto di essere titolare di pensione anticipata a carico del Fondo Volo e di aver ripreso a svolgere attività lavorativa presso la *Sirio S.p.A.*, l'accertamento dell'illegittimità della sospensione del trattamento pensionistico disposto dall'Inps a seguito del suo reimpiego ed il proprio diritto a cumulare detto trattamento con i redditi da lavoro dipendente percepiti, con condanna dell'Inps *“al ripristino della corresponsione del relativo trattamento oltre al versamento degli arretrati maturati dalla sospensione sino al soddisfo, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria”*.

A fondamento del gravame l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure per i seguenti motivi: **1)** Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008, che

aveva introdotto — a decorrere dal 1° gennaio 2009 — l’abolizione totale dei limiti di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, senza alcuna distinzione di requisiti anagrafici o contributivi ai fini dell’efficacia; **2)** erronea applicazione dell’art. 27 L. 13 luglio 1965 n. 859 (legge istitutiva del Fondo Volo), in quanto abrogato per incompatibilità con il nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. 24 aprile 1997 n. 164, come chiarito dalla Corte di Cassazione in più occasioni; **3)** contrasto con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione: erronea disapplicazione dell’art.19 L. 133/2008, omessa considerazione dell’abrogazione dell’art. 27 L.859/1965 disposta dal D.Lgs. 164/1997 e violazione della giurisprudenza di legittimità che ha uniformato il Fondo Volo al regime dell’A.G.O.; **4)** inconferenza dei richiami alla giurisprudenza relativa all’INPGI: erronea assimilazione ad un ente privatizzato, illegittimità e sviamento della motivazione.

Ha quindi concluso come segue: *“in accoglimento del presente gravame accertare e dichiarare il diritto dell’appellante al mantenimento della pensione anticipata a carico del fondo volo (VL n. 00109529) come conseguita a far data dal 1.8.2019 in cumulo con i redditi derivanti da reimpiego e pertanto revocare il provvedimento di sospensione del medesimo trattamento del 1.9.2021, conseguentemente condannare l’INPS in persona del legale rappresentante pro tempore al ripristino della corresponsione del relativo trattamento oltre al versamento degli arretrati maturati dalla sospensione sino al soddisfo, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria”*.

L’Inps si è costituito in giudizio ed ha resistito all’appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l’infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.

L’appello, in cui motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, non è fondato.

Va premesso che la sentenza impugnata non è condivisibile nella parte in cui ha valorizzato, ritenendola di carattere speciale, la disposizione di cui all’art.27 della legge n.859/1965 (*“Sospensione della pensione in caso di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo”*), atteso che, come la Cassazione ha avuto modo di chiarire, tale norma *“è da ritenere abrogata per incompatibilità con l’entrata in vigore del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (che ha provveduto al riordino del regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), il quale ha previsto, all’art. 3, comma 22, che qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo il pensionato si rioccupi, si applicano le medesime norme in materia di cumulo fra pensione e retribuzione in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria”* (Cass.Civ., sez. lav., 29/09/2020, n.20677; Cass.Civ., sez. lav., 19/07/2018, n. 19275; Cass.Civ., sez. lav., 12/11/2010, n. 23036). Nessun dubbio può quindi sussistere in ordine alla piena equiparazione, ai sensi dell’art.3, comma 22, del D.Lgs. n.164/1997, tra il Fondo Volo e l’AGO, ai fini

della disamina del regime di applicabilità del principio di piena cumulabilità della pensione e del reddito da lavoro autonomo o dipendente.

Ciò premesso, in punto di diritto, occorre prendere le mosse dall'art.19 del D.L. n.112/2009, convertito in Legge n.133/2008, a norma del quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”*.

Sostiene l'Inps, e tale tesi è stata recepita nella sentenza impugnata, che la predetta disposizione troverebbe applicazione esclusivamente con riguardo alle pensioni di vecchiaia, e non anche con riguardo alle pensioni anticipate, cioè erogate in età inferiore alla soglia anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. In tal senso, secondo l'Inps, il richiamo attoreo alla sentenza n.20677/2020 della Suprema Corte non sarebbe pertinente, in quanto la stessa aveva ad oggetto la situazione di un pensionato che aveva già maturato i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia. Sostiene quindi l'Istituto che *MACCHI Franco*, titolare di una pensione anticipata, non avendo compiuto i 60 anni al momento di decorrenza della pensione (01.08.2019) e non essendo a tale data ancora in possesso del requisito di anzianità contributiva per accedere alla pensione di vecchiaia a prescindere dall'età (40 anni di contributi), non potrebbe accedere al regime di cumulo previsto dall'art.19 del D.L. n.112/2009.

La tesi dell'Inps, pur tenendo conto della giurisprudenza formatasi in materia, ha fondamento.

In punto di fatto, costituisce circostanza pacifica che nel caso in esame si verte in una ipotesi di pensione di anzianità (oggi pensione anticipata) erogata dal Fondo Volo con decorrenza dal 01.08.2019, momento in cui era già vigente (dal 1 gennaio 2009) il citato **art.19 del D.L. n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008**, a norma del cui primo comma *“A decorrere dal 1° gennaio 2009 le **pensioni dirette di anzianità** a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.*

*A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le **pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata** rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004.*

Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle **pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo**: a) sono interamente cumulabili con i redditi

da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni; b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne”.

La predetta disposizione pone, al primo periodo, un principio generale di piena cumulabilità, in base al quale *“le pensioni di anzianità erogate nella vigenza di tale norma, siano esse a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Certamente tale previsione riguarda anche il Fondo Volo, quale gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria”* (Cass.Civ., sez. lav., 29/09/2020, n.20677). Tale principio, affermato dalla Cassazione in una fattispecie di pensione di anzianità (e non di vecchiaia), viene invocato dall'odierno appellante, ma contrastato dall'Inps, secondo cui la sentenza n.20677/2020 della Suprema Corte non sarebbe pertinente, in quanto la stessa avrebbe avuto ad oggetto il caso di un titolare di pensione anticipata già in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per ottenere la pensione di vecchiaia.

Ritiene il Collegio che la tesi dell'Inps sia fondata, atteso che la fattispecie in esame rientra nel perimetro applicativo del secondo periodo del primo comma dell'art.19 cit., trattandosi di *pensione diretta conseguita nel regime contributivo in via anticipata*. Nella comunicazione Inps di liquidazione della pensione in data 28.08.2019 viene infatti specificato che *“la pensione è calcolata sia con il sistema retributivo, sia con quello contributivo, sulla base dei contributi versati dal 1 febbraio 1979 al 31 maggio 2019”*, per cui siamo in presenza di una pensione conseguita *“nel regime contributivo in via anticipata”*, ma non di una pensione liquidata *“interamente con il sistema contributivo”* (cui si sarebbe invece applicato il terzo periodo della medesima disposizione).

Ciò posto, il secondo periodo del primo comma dell'art.19 cit. condiziona l'applicabilità del regime di piena cumulabilità reddito/pensione alla *“condizione che il soggetto abbia maturato i **requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243** e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004”*.

Tale ultima disposizione stabilisce, alla lettera A) (nella fattispecie applicabile) che *“il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il **requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni**, al raggiungimento dei **requisiti di età anagrafica** indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla*

presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni”.

Nel caso in esame, risulta *per tabulas* che l'appellante *MACCHI Franco*, al momento del pensionamento, non aveva ancora maturato una **anzianità contributiva** di almeno quaranta anni. Dalla comunicazione *Inps* di liquidazione della pensione in data 28.08.2019 emerge infatti che risultano accreditate n.804 settimane di contributi calcolate con il regime retributivo e n.1.215 settimane calcolate con il regime contributivo, per un totale di n.2.019 settimane complessive, corrispondenti a poco meno di 39 anni di anzianità contributiva.

Ne segue che l'applicabilità del regime di piena cumulabilità reddito/pensione nel caso in esame postula necessariamente il possesso del **requisito di età anagrafica** indicato nella Tabella B allegata al D.L. n.112/2009 (nella fattispecie **61 anni**), età che il *Macchi* non aveva raggiunto alla data del pensionamento. L'appellante è infatti nato in data 11.10.1959, per cui alla data del collocamento a riposo (01.08.2019) aveva raggiunto un'**età anagrafica pari ad anni 59, mesi 9 e giorni 20**. Ne segue che la fattispecie in esame non può esser fatta rientrare nell'ambito applicativo del regime di piena cumulabilità reddito/pensione introdotto dall'art.19 del D.L. n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto della particolare complessità e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate (oggetto di contrasti giurisprudenziali), le spese del grado possono essere interamente compensate tra le parti.

Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 *quater*, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 *bis*, salvo eventuali motivi di esenzione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così decide:

- **rigetta** l'appello;
- **compensa** integralmente tra le parti le spese del grado;

- **dichiara** la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Giugno 2026.

IL PRESIDENTE est.

Luigi Santini

(Atto sottoscritto digitalmente)

Numero di Ruolo: N. 300/2025 R.G. CORTE DI APPELLO DELLE MARCHE - SEZIONE LAVORO

Parte appellante: MACCHI FRANCO - C.F. MCCFNC59R11B796V - Avv.STICCA ANDREA

Parte appellata: INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI MACERATA - C.F. 80078750587 - Avv.SALVATI VALERIA

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria